

TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE

Sezione Lavoro e Previdenza

RICORSO

**ex artt. 414 e ss. c.p.c. con istanza per la determinazione delle
modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Per: **RANDISI Lorian**a, nata a Caserta il 27/12/1974 ed ivi residente alla Piazza Vanvitelli 4/d (cod. fisc. RND LRN 74T67 B963X), elettivamente domiciliata in Caserta, alla via G. Galilei n.16, presso lo studio dell'Avv. Aldo Baldi (cod. fisc. BLD LDA 67B19 F839Y) che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto. Ai fini delle comunicazioni di cui all'art.136 c.p.c., si indica fax 0823323917 ed indirizzo e - mail P.E.C. avvaldobaldi@pec.giuffre.it.

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persone del Ministro *pro tempore*, suo legale rappresentante, con sede al Viale Trastevere, 76/a - 00156, Roma, (cod.fis.8018520588) elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, 11 - 80100, Napoli;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE**, con sede legale in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142, Napoli, (cod. fisc.80039860632) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, 11 - 80100, Napoli

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA**, con sede legale, via Ceccano n.24, Caserta, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, 11 - 80100, Napoli.

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

CONTROINTERESSATI

Di tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento provinciale di Caserta per le nomine nella scuola dell'infanzia, terza fascia, valide per gli anni scolastici 2014/2017 dell'Ambito territoriale provinciale di Caserta, ossia tutti i docenti che in virtù della richiesta di rettifica del punteggio della ricorrente Randisi Lorianana attribuito nella predetta graduatoria ad esaurimento per le nomine a tempo determinato nella scuola dell'infanzia, terza fascia, dell'Ambito territoriale della provincia di Caserta, valide per gli anni scolastici 2014/2017 sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio della ricorrente.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

a) La ricorrente nella precedente graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per le nomine nella scuola infanzia - fascia 3, pubblicata dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA pubblicata in data 01/08/2013, risultava avere la posizione n.435, punteggio totale 73,00 (vedi pagina 49 documento 1 che si produce);

b) la ricorrente, ai sensi dell'art.1 del D. M.. n. 235 del 01.04.2014, produceva regolare e tempestiva domanda di permanenza nella predetta graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine nella scuola infanzia - terza fascia (d'ora in poi GAE della provincia di Caserta) valida per le nomine negli anni scolastici 2014/2017, con contestuale e conseguente istanza di aggiornamento del punteggio (documento 2);

c) unitamente a detta domanda la ricorrente produceva un ulteriore titolo culturale, precisamente una specializzazione post laurea in psicoterapia relazionale conseguita in data 09/05/2013 presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale, con sede principale in Via Enrico Alvino n.157 Napoli ed ulteriore

sede in Caserta alla Via Pier Paolo Pasolini P.co la Selva n.3 (documento 3). Detta scuola di specializzazione risulta regolarmente riconosciuta dal MIUR con codice 221;

d) il su indicato titolo culturale veniva conseguito in data 09/05/2013 e dunque successivamente al giorno 1 giugno 2011;

e)dalla graduatoria provinciale provvisoria ad esaurimento per nomine nella scuola infanzia - fascia 3 del 27/07/2014, pubblicata dall' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA in data 31/07/2014, nella quale la ricorrente risultava avere la posizione n. 322, punteggio totale 73,00 (vedi pagina 36 documento 4 che si produce), si evinceva "*per tabulas*" che al titolo dichiarato non era stato attribuito alcun punteggio;

f) la ricorrente in data 04/08/2014 (ricevuta serie E n.33767) proponeva reclamo (documento 5) avverso la mancata valutazione del predetto titolo che allegava in copia al reclamo;

g) in data 25/08/2014 veniva pubblicata dall' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA la graduatoria ad esaurimento definitiva per le nomine nella scuola infanzia- fascia 3 del 23/08/2014, nella quale la ricorrente veniva collocata nella posizione n.323, punteggio totale 73,00 (vedi pagina 36 documento 6 che si produce);

h) nonostante i continui solleciti, l' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA non riteneva di procedere alle necessarie ed opportune rettifiche né di fornire risposta formale al reclamo proposto, limitandosi ad assumere, per vie informali, che il titolo non era valutabile perché non rilasciato dall'Università;

i)in data 22/10/2014 la ricorrente depositava il tentativo di conciliazione ex art. 31 l 183 /2010 (documento 7) cui non faceva seguito alcuna convocazione e riscontro;

* * * * *

Premesso quanto sopra nel rilevare e dedurre l'illegittimità sia della graduatoria ad esaurimento provvisoria per le nomine nella scuola infanzia- fascia 3 pubblicata il 27/07/2014 dall' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA nella parte in cui colloca la ricorrente al numero 322, con attribuzione del punteggio totale 73,00 e sia della graduatoria la ad esaurimento definitiva per le nomine nella scuola infanzia- fascia 3 pubblicata il 23/08/2014 dall' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA nella parte in cui colloca la ricorrente al numero 323, con attribuzione del punteggio totale 73,00, in particolare osserva:

1) l'art. 1 comma 5 del DM n. 235 del 01/04/2014 MIUR (documento 8), stabilisce che al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II e III fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 01/06/2011;

2) il D.M. n. 235 del 01/04/2014 , relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, all'art. 2 comma 2 recita testualmente: *"Per il personale iscritto nella III e IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n.78 del 25 settembre 2007 (allegato 2)";*

3) la valutazione del titolo di specializzazione in "Psicoterapia relazionale" conseguito dalla ricorrente risulta valutabile sia al punto A.3) che al punto C.4) della predetta tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. n.27

del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. n.78 del 25 settembre 2007 (Legge n. 143 del 4.giugno 2004, integrata dalla Legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296) (documento 9).

4) tale assunto trova puntuale e sostanziale riscontro nella Direttiva del Consiglio Europeo 89/48 CEE del 21 dicembre 1988 e dalla Direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992 che integra la precedente (GU L.209 del 24.7.1992, pag. 25) (documenti 10 e 11);

5) dalla lettura organica delle predette direttive si evince, in modo inconfutabile, che devono considerarsi titoli professionali tutti i titoli che abilitano o autorizzano all'esercizio di una professione;

6) nella fattispecie il titolo conseguito dalla ricorrente e per il quale si chiede la valutazione, abilita all'esercizio della professione di Psicoterapeuta ed all'iscrizione all'Albo regionale degli psicoterapeuti;

7) il titolo in parola è stato rilasciato a seguito di esame conclusivo di un corso quadriennale autorizzato dal MIUR e presso un Istituto riconosciuto ed accreditato con codice 221 dallo stesso Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (D.M. del 05.04.2007- G.U. n. 87 del 14.04.2007).

8) in relazione a quanto previsto al punto A.3) della tabella di valutazione (titoli abilitanti di accesso alla graduatoria) , di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n.78 del 25 settembre 2007, vanno attribuiti 10 punti in graduatoria, in quanto nel titolo professionale conseguito dalla ricorrente risulta indicato il punteggio di 45/50, corrispondente in 100 a 90/100;

9) invece, in relazione al punto al punto C.4) della predetta tabella di valutazione dei titoli(altri titoli)comunque, il su indicato titolo culturale conseguito dalla ricorrente andrebbe, in ogni caso, valutato con l'attribuzione di 3 punti.

Ciò premesso,

SI CONCLUDE

Affinché voglia il designato Sig. Giudice de Tribunale di s. Maria Capua Vetere sez. Lavoro e Previdenza, fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare l'illegittimità sia della graduatoria ad esaurimento provvisoria per le nomine nella scuola infanzia-fascia 3 del 27/07/2014 pubblicata il 31/07/2014 dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA nella parte in cui colloca la ricorrente al numero 322, con attribuzione del punteggio totale 73,00 e sia della graduatoria la ad esaurimento definitiva per le nomine nella scuola infanzia- fascia 3 del 23/08/2014 pubblicata il 25/08/2014 dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA nella parte in cui colloca la ricorrente al numero 323, con attribuzione del punteggio totale 73,00;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione dei ulteriori 10 punti in graduatoria in considerazione del titolo culturale rappresentato dalla specializzazione post laurea in psicoterapia relazionale conseguita in data 09/05/2013 presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e per l'effetto ad essere collocata nella graduatoria posizione corrispondente al corretto punteggio ad ella spettante.

- in via gradata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione dei ulteriori 3 punti in considerazione del titolo culturale rappresentato dalla specializzazione post laurea in psicoterapia relazionale conseguita in data 09/05/2013 presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e per

l'effetto ad essere collocata nella graduatoria posizione corrispondente al corretto punteggio ad ella spettante.

- ordinare la rettifica della graduatoria impugnata con conseguente attribuzione del punteggio più favorevole spettante alla ricorrente ovvero ogni provvedimento consequenziale e connesso ritenuto di giustizia;

- vinte le spese e competenze del giudizio, con rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.

Si dichiara, ex art. 10 del d.P.R. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile ed il procedimento non sconta il contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore agli € 34.107,72, giusta autocertificazione che si deposita.

SI DEPOSITA:

1) copia GAE definitiva della provincia di Caserta per le nomine nella scuola dell'infanzia, terza fascia, pubblicata dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA, pubblicata in data 01/08/2013;

2) copia domanda di permanenza nella GAE della provincia di Caserta per le nomine nella scuola dell'infanzia, terza fascia presentata da Randisi Lorianana;

3) copia attestato della specializzazione post laurea conseguita il 09/05/2013 conseguita da Randisi Lorianana;

4) copia GAE provvisoria della provincia di Caserta per le nomine nella scuola dell'infanzia, terza fascia, pubblicata dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA, del 27-31/07/2014;

5) copia reclamo presentato da Randisi Lorianana il 04/08/2014 e copia ricevuta serie E n.33767;

6) copia GAE definitiva della provincia di Caserta per le nomine nella scuola dell'infanzia, terza fascia, pubblicata dall'UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ufficio XIV AMBITO
TERRITORIALE DI CASERTA, del 23-25/08/2014;

7) copia tentativo di conciliazione ex art. 31 l 183 /2010 del
22/10/2014, promosso da Randisi Lorianana;

8) copia DM n. 235 del 01/04/2014 MIUR;

9) copia tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15/03/
2007, integrata dal D.M. n.78 del 25/09/2007;

10) copia Direttiva del Consiglio 89/48 CEE del 21 dicembre 1988;

11) copia Direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992.

12) copia ricorso con copia ordinanza del Tribunale di Foggia sez.
lavoro del 07/11/2014.

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai
sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Premesso

- Che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto
della ricorrente alla rideterminazione del punteggio attribuitole
nella vigente graduatoria ad esaurimento definitiva della provincia
di Caserta per le nomine del personale docente ed educativo nella
scuola infanzia- fascia 3, valide per il triennio aa. ss.
2014/2017;

- che ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il
ricorso ut supra va notificato a tutti i docenti potenzialmente
controinteressati, ossia a tutti quei docenti iscritti nella
predetta graduatoria che in virtù della corretta rideterminazione
del punteggio della ricorrente sarebbero da questa scavalcati in
graduatoria e per punteggio;

- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe
impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei
destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare
tutti i docenti;

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede

che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, ma tuttavia tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio anche dalla Giurisprudenza del consiglio di Stato: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."* Consiglio di Stato IV sezione sent. 106 del 19/02/1990. Ad ogni buon conto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- che a norma dell'art. 151 c.p.c. il Giudice adito può autorizzare la notifica con qualunque mezzo compreso quello telematico di guisa che numerose volte il TAR Lazio ha disposto quale modalità di notifica alternativa a quella per pubblici proclami prevista dall'art. 150 del c.p.c., la pubblicazione del ricorso nella sua forma integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. ordinanze Tar Lazio n.ri 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- che anche il Giudice ordinario risulta orientato in tal senso in controversi analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. tra le tante ordinanza del Tribunale di Foggia sez. lavoro del 07/11/2014 che si deposita . doc. 11)

Fa Istanza

Affinché la SV valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. voglia disporre la notificazione del presente ricorso ai controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione.

Salvis juribus.

Santa Maria C.V. lì 26/01/2015

Avv. Aldo Baldi